

REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL PO PIEMONTESE

CONVENZIONE
PER
LO SMALTIMENTO DI CARCASSE DI CINGHIALE (*Sus scrofa*)

PREMESSO CHE:

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24/3/2014 fu approvato il Regolamento regionale recante: *“Attuazione dell’articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all’interno delle aree protette.”*;
- con delibera n. 28 del 29/10/2019 del Consiglio dell'ex Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino fu prorogato al triennio 2020-2022 il *“Piano di controllo demografico della popolazione di Cinghiale (*Sus scrofa*) nel Parco Fluviale del Po e dell’Orba, per il periodo 2015-2019”*, che riassumeva le attività effettuate per il controllo della specie e descriveva gli interventi da realizzare nel periodo indicato in tutte le aree di competenza diretta dell’Ente-Parco;
- con decreto n. 44 del 29/08/2019 del Commissario dell'ex Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese fu approvato il *“Piano di controllo demografico della popolazione di Cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori di competenza, per il periodo 2019-2023”*;
- a decorrere dal 1°/1/2021, per effetto della legge regionale n. 11/2019 integrata dalla l.r. n. 10/2020 l’Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino ha incorporato l’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese e ha modificato la propria denominazione in **“Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese”**;
- le operazioni di contenimento dei cinghiali vengono svolte in ambiente naturale e pertanto le probabilità di cattura o abbattimento non possono essere preventivamente previste in quanto dipendenti da molteplici fattori esterni e naturali;

TRA:

l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, chiamato d’ora in avanti **“Ente-Parco”**, rappresentato dal Direttore *ad interim*, dott. Daniele Piazza domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede legale di Piazza Giovanni XXIII, n. 6 – 15048 Valenza (AL), Codice Fiscale 95000120063, autorizzato alla stipula con decreto n. 43 del 3 dicembre 2021;

E:

la ditta “Azienda agricola Bosco Fabrizio” (centro lavorazione selvaggina), chiamata d’ora in avanti **“Ditta”**, rappresentata dal titolare, sig. Fabrizio Bosco, loc. Casa schiavo 18 – 27050 Val di Nizza (PV), [REDACTED] e Partita IVA 01632590186, sigla “bollino blu” ITY655SCE (identificativo c.l.s.), c.u.f.e. (codice univoco fatturazione elettronica) 5W4A8J1;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Generalità

L'Ente-Parco si convenziona con la Ditta al fine dello smaltimento, con utilizzo alimentare, degli animali abbattuti a seguito dell'applicazione dei Piani di controllo demografico delle popolazioni di cinghiale, approvati come da premessa, all'interno del territorio di propria competenza diretta.

Art. 2 – Obblighi della Ditta

La Ditta si impegna a:

- ritirare presso il proprio impianto di macellazione, ubicato in Val di Nizza (PV) località Casa schiavo, 18 ovvero prelevare presso le zone degli interventi, ovvero ritirare presso i centri stabiliti, previo accordi con i responsabili dell'Ente-Parco, gli animali provenienti dalle operazioni di abbattimento con arma da fuoco;
- regolare con l'ASL di competenza i relativi obblighi previsti per le necessarie ispezioni *post mortem*;
- corrispondere all'Ente-Parco la somma di € 0,50 (euro zero/cinquanta) oltre all'I.V.A. del 10% per ogni chilogrammo del peso disossato (polpa), calcolato sul 30% del peso intero (animale completo), a fronte di regolare fattura emessa dallo stesso;
- provvedere alla pesatura delle carcasse (compresi i visceri consegnati a parte in sacchetti), comunicando contestualmente all'Ente-Parco i dati rilevati completi, altresì, di una fotografia della mandibola inferiore disarticolata integra e delle misure biometriche (garretto e muso/coda);
- smaltire a proprio esclusivo carico le carcasse dichiarate non idonee al consumo alimentare a seguito dell'ispezione della competente ASL, secondo le modalità prescritte dalla stessa ASL;
- attuare e mantenere un prezzo di vendita al dettaglio concorrenziale al venduto da mercato sommerso, nel tentativo di scardinare uno dei problemi collegati alla commercializzazione della carne di cinghiale;
- ottemperare alle richieste dell'Ente-Parco sull'eventuale preparazione di carne, regolarmente controllata, da destinare a enti benefici, previa contabilizzazione del lavoro svolto e contestuale risarcimento mediante carcasse di cinghiale;
- di preparare, su richiesta dell'Ente-Parco avanzata con congruo anticipo, tagli di carne, regolarmente controllata, per la cifra di € 8,00/kg;
- di consegnare, in tutti i casi riportati, la carne in polpa, in sacchetti sottovuoto, con marchio CE, data di confezionamento e data di scadenza.

Art. 3 – Obblighi dell'Ente-Parco

L'Ente-Parco si impegna a:

- informare la Ditta, preventivamente, dei periodi di avvio degli interventi di cattura dei cinghiali;
- quando possibile provvedere al trasporto degli animali interi ovvero eviscerati in pelle con contestuale sacchetto di visceri raccolto per le analisi presso il macello;
- verificare mensilmente il quantitativo di merce pesata secondo i criteri indicati dall'Art. 2 della presente Convenzione, procedendo con la medesima periodicità all'emissione delle fatture elettroniche;

- verificare semestralmente che il prezzo di vendita sul libero mercato sia congruo e non pregiudizievole dell'intera Convenzione;
- provvedere, in accordo con la Ditta, a un'adeguata pubblicità della sottoscritta convenzione, tramite mezzi informatici, volantini e comunicati stampa.

Art. 4 – Facoltà dell'Ente-Parco

Non sussistendo rapporti di esclusività fra le parti, l'Ente-Parco potrà avvalersi dell'apporto di altre ditte, all'uopo convenzionate per lo smaltimento, e/o ulteriori modalità ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità.

Art. 5 – Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie riconducibili alla presente convenzione è Alessandria.

Art. 6 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità di un (1) anno, rinnovabile alla scadenza, fatta salva la facoltà per entrambe le parti di disdetta anticipata con un preavviso scritto minimo di 2 mesi.

Art. 7 – Registrazione della Convenzione

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Valenza, data della firma digitale

Per l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese
Il Direttore *ad interim* – Daniele Piazza

Sottoscritto con firma originale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005

Per la Ditta
Il Titolare Fabrizio Bosco

Sottoscritto con firma originale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005